

N. 3460

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PAROLA, CARPINELLI e VEDOVATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1998

Istituzione di un’agenzia nazionale preposta alle indagini tecniche sui casi di incidenti o di eventi di pericolo nel settore del trasporto ferroviario

ONOREVOLI SENATORI. - È del tutto superfluo ormai continuare a sottolineare il cattivo funzionamento e la vetustà della rete ferroviaria del nostro Paese. Le numerose inchieste svolte dalla Magistratura, dal Ministero dei trasporti o dalle Ferrovie dello Stato-Spa non hanno portato a risultati definitivi nè sull'accertamento delle responsabilità, nè sulle cause tecniche degli incidenti, nè, fra l'altro, hanno contribuito a dissipare la diffidenza dell'opinione pubblica sul trasporto ferroviario.

Aldilà della necessaria ricerca delle responsabilità, è indispensabile che le indagini siano finalizzate all'individuazione delle cause tecniche degli incidenti: solo in questo modo è possibile ridurre il pericolo che gli incidenti possano ripetersi.

È per questo motivo che molti Paesi hanno provveduto a costituire Agenzie, autonome ed indipendenti, di investigazione sugli incidenti. Negli Stati Uniti nel 1966 è nato il NTSB (*National Transportation Safety Board*) istituzione governativa indipendente operante all'interno del Dipartimento dei trasporti con lo scopo di promuovere la sicurezza dei trasporti effettuando indagini sugli incidenti e formulando raccomandazioni volte a migliorare la sicurezza; nel 1974, in seguito a risultati positivi, il NTSB è stato trasformato con una legge in un ente totalmente indipendente. Anche il Consiglio della Comunità europea è intervenuto sulla necessità di provvedere alla riduzione degli incidenti con la direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre, che detta principi cogenti in materia di inchieste su incidenti ed eventi di pericolo nel settore dell'aviazione civile e che prevede l'istituzione di una autorità, autonoma ed indipendente, in materia di investigazioni tecniche per la sicurezza del volo. La direttiva comunitaria è

stata recepita nella nostra legislazione ed è prossima l'emanazione del decreto legislativo istitutivo dell'Agenzia relativa.

Questo nuovo approccio al problema della sicurezza adottato per il trasporto aereo non è stato, però, ancora preso in considerazione per il trasporto ferroviario, marittimo e stradale.

Alla luce di quanto detto, il presente disegno di legge delega il Governo a dettare disposizioni per istituire un organismo, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del trasporto ferroviario, finalizzato alla ricerca delle cause degli incidenti ferroviari così frequenti nel nostro Paese.

L'Agenzia deve essere dotata di autonomia e di indipendenza in modo da poter svolgere i suoi compiti senza subire alcuna ingerenza da parte delle Ferrovie dello Stato-Spa o dello stesso Ministero dei trasporti.

Le attuali procedure, infatti, rendono difficoltoso, e talvolta impossibile, l'accertamento delle cause tecniche all'origine dell'evento disastroso per l'insorgere di incomprensioni fra la magistratura inquirente e le commissioni tecniche nominate dal Ministero dei trasporti o dalle Ferrovie dello Stato-Spa. Il presente disegno di legge, delegando il Governo ad individuare e circoscrivere in modo dettagliato le funzioni dell'Agenzia, rende possibile una distinzione netta fra l'attività di indagine tecnica svolta dall'Agenzia e l'attività inquirente svolta dalla magistratura.

L'Agenzia deve essere un organismo flessibile ed indipendente, investito dell'autorità, dei poteri, delle competenze tecniche e dell'organizzazione necessarie per condurre indagini, di carattere esclusivamente tecnico, volte ad accertare le cause di un incidente e ad individuare le condizioni di rischio esistenti nel sistema ferroviario in

modo da raccomandare a chi di dovere la loro rimozione con l'obiettivo di contribuire alla prevenzione di incidenti o di eventi di pericolo. In nessun caso gli accertamenti dell'Agenzia sono finalizzati all'accerta-

mento di responsabilità dei sinistri, essendo questo compito esclusivo dell'autorità giudiziaria che, per altro, può avvalersi dei risultati dell'investigazione tecnica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni sull'istituzione di un'Agenzia nazionale per la sicurezza del trasporto ferroviario, di seguito denominata Agenzia, sulla base dei principi e dei criteri direttivi predisposti dall'articolo 2.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi di delega)

1. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'Agenzia è un organismo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, permanente, indipendente, dotato dell'autorità, dei poteri, delle competenze tecniche e dell'organizzazione necessarie allo svolgimento delle sue funzioni;

b) l'Agenzia è un organo collegiale composto dal presidente, nominato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, e da quattro membri designati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica, dal Presidente della Camera dei deputati e due dal Ministro dei trasporti e della navigazione. Il presidente ed i membri sono scelti tra soggetti di chiara fama e indipendenza, di provata capacità tecnica e giuridica e di riconosciute esperienza e competenza nel settore ferroviario; rimangono in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta;

c) nello svolgimento dei suoi compiti l'Agenzia:

1) svolge compiti di indagine e di accertamento di carattere esclusivamente tecnico sugli incidenti ferroviari e sugli inconvenienti che si verificano nel settore del trasporto ferroviario al fine di individuare le cause degli incidenti o degli eventi di pericolo;

2) effettua studi, ricerche ed analisi al fine di prevenire inconvenienti, eventi di pericolo ed incidenti ferroviari;

3) formula raccomandazioni e proposte dirette a garantire la sicurezza del trasporto ferroviario;

4) propone alle Autorità ferroviarie competenti l'emanazione di provvedimenti diretti a salvaguardare e migliorare la sicurezza del trasporto ferroviario;

5) collabora, ove richiesto, con l'autorità giudiziaria nello svolgimento di inchieste sul trasporto ferroviario;

6) assicura i rapporti con enti ed istituzioni nazionali ed analoghi organismi internazionali;

7) acquisisce, nell'ambito delle inchieste, informazioni effettuando accertamenti, verifiche e sopralluoghi presso soggetti pubblici e privati la cui attività direttamente o indirettamente interessi la sicurezza del trasporto ferroviario;

8) può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, delle risorse in dotazione ad altri enti ed istituzioni civili e militari e, in particolare, dei laboratori degli istituti del Consiglio nazionale delle ricerche, delle università e di altri enti pubblici di ricerca;

9) redige, per ciascuna inchiesta, una relazione tecnica contenente le conclusioni delle attività di indagine e di accertamento svolte al fine dell'individuazione delle cause degli incidenti ferroviari. La relazione contenente proposte per migliorare la sicurezza del trasporto ferroviario deve essere trasmessa al Ministero dei trasporti e della navigazione;

10) trasmette al Parlamento una relazione annuale sull'attività svolta.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Le spese di funzionamento dell’Agenzia sono a carico degli utenti dei servizi della suddetta Agenzia.

